

TELECOM ITALIA SPA (TIM)  
 Via Gaetano Negri 1  
 20123 Milano MI

**Ordine n. 4500063521 del 26.04.2021**

(da citare nella corrispondenza)  
 Alle Ns. condizioni generali, Vi passiamo  
 ordinazione dei sottoscritti materiali/servizi

P. IVA: 00488410010  
 C.F.: 00488410010  
 Tel.: 06-36874772 Fax: 06/36872769  
 email: telecomitalia@pec.telecomitalia.it

Pag. 1 di 2

<b>CODICE FORNITORE</b> 12125	<b>DATA RICHIESTA CONSEGNA</b> 31.12.2021	<b>CUP</b> I55G19000350001	<b>CIG</b> 8719835B78
<b>RIFER. RICHIESTA N.</b> 1100045719		<b>CONDIZIONI DI PAGAMENTO</b> Bonifico a 30 GG. Data Registrazione	

Pos.	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit. (Euro)	Importo (Euro)	Comm./CdC
00010	SIM VOCE PACCHETTO L20 FORMA	UR	1	2.664,00	2.664,00	180N21.F
00020	NOLEGGIO CELLULARI FORMATORI	UR	1	1.600,00	1.600,00	180N21.F
00030	NOLEGGIO CELLULARI NAVIGATOR	UR	1	42.880,00	42.880,00	180N21.F
00040	SIM VOCE PACCHETTO L20NAVIGA	UR	1	66.600,00	66.600,00	180N21.F
00050	NOLEGGIO TABLET NAVIGATOR+SC	UR	1	128.400,00	128.400,00	180N21.F
00060	SIM DATI PACCHETTO G20 NAVIG	UR	1	29.400,00	29.400,00	180N21.F
00070	EMM CELLULARI NAVIGATOR 2021	UR	1	40.000,00	40.000,00	180N21.F
00080	EMM TABLET NAVIGATOR 2021	UR	1	40.000,00	40.000,00	180N21.F
00090	NOLEGGIO CELLULARI NAVIGATOR	UR	1	7.536,00	7.536,00	180N21.F
00100	SIM VOCE PACCHETTO L20 NAVIG	UR	1	12.547,44	12.547,44	180N21.F
00110	NOLEGGIO TABLET NAVIGATOR CA	UR	1	22.608,00	22.608,00	180N21.F
00120	SIM DATI PACCHETTO G20 NAVIG	UR	1	5.538,96	5.538,96	180N21.F
00130	EMM CELLULARI NAVIGATOR CAMP	UR	1	7.536,00	7.536,00	180N21.F
00140	EMM TABLET NAVIGATOR CAMPANI	UR	1	7.536,00	7.536,00	180N21.F

ANPAL Servizi SpA	FIRMA PER ACCETTAZIONE	IMPORTO TOTALE (escl. IVA) <b>Euro 414.846,40</b>
-------------------	------------------------	--

CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO: 1. Salvo espressa pattuizione contraria, i prezzi contrattuali s'intendono accettati dal Fornitore e sono quindi assolutamente invariabili in qualsiasi evento. 2. Se nel testo dell'ordinazione è omessa caratteristica specifica della qualità della merce, la stessa deve intendersi di buona qualità commerciale ed in tutto idonea all'uso cui è destinata. 3. In ogni caso di ritardo nelle consegne per qualsiasi motivo, sarà in nostra facoltà di rescindere l'ordinazione senza pregiudizio di ogni altra ragione ed azione. 4. ANPAL Servizi S.p.A. non assume alcuna responsabilità ovvero obbligazione nei confronti di terzi, aventi rapporti con il Fornitore, che non siano stati esplicitamente specificati nel presente ordine e/o approvati da ANPAL Servizi S.p.A. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne ANPAL Servizi S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni vigenti in materia di subappalto ed in particolare da ogni onere che possa derivare da eventuali contestazioni, riserve e pretese, azioni risarcitorie di imprese, fornitori e terzi, in qualsiasi modo celati alla società fornitrice in ordine a quanto abbia diretto o indiretto riferimento all'attuazione del presente ordine. 5. Con la firma del presente contratto il Fornitore s'impegna ad assolvere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 legge 13/08/2010 n. 136. 6. In caso di mancata indicazione di conto corrente bancario o postale per le operazioni di pagamento del compenso pattuito come previsto dall'articolo 3, comma 1, L. 136 13/08/2010 il presente contratto s'intenderà risolto. La risoluzione si verificherà di diritto, mediante unilaterale dichiarazione di ANPAL Servizi S.p.A., da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R), direttamente al responsabile di contratto. In caso di risoluzione il Fornitore avrà diritto ad ottenere soltanto il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, salvo compensazione da parte di ANPAL Servizi S.p.A. con l'importo a quest'ultima dovuto per danni subiti. 7. La fornitura oggetto del presente contratto è finanziata a valere sulla programmazione comunitaria 2014/2020. Ritardi nella fatturazione rispetto alle scadenze contrattualmente definite arrecano pregiudizio ad Anpal Servizi in ordine alla rendicontazione della spesa e al riconoscimento del relativo finanziamento. Di conseguenza, la corretta e tempestiva fatturazione integra le obbligazioni del fornitore e la relativa violazione identifica un inadempimento contrattuale grave e comporta l'applicazione di una sanzione, a titolo di penale, corrispondente all'intero valore dell'importo indicato in fattura. Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c. il Fornitore dichiara di accettare espressamente le condizioni di cui ai punti 5, 6 e 7 del presente contratto e di aver espressamente concordato le condizioni di pagamento.

Firma per accettazione  
 (ex art. 1341 e 1342 c.c.)

TELECOM ITALIA SPA (TIM)  
 Via Gaetano Negri 1  
 20123 Milano MI

**Ordine n. 4500063521 del 26.04.2021**

(da citare nella corrispondenza)  
 Alle Ns. condizioni generali, Vi passiamo  
 ordinazione dei sottoscritti materiali/servizi

P. IVA: 00488410010  
 C.F.: 00488410010  
 Tel.: 06-36874772 Fax: 06/36872769  
 email: telecomitalia@pec.telecomitalia.it

Pag. 2 di 2

<b>CODICE FORNITORE</b> 12125	<b>DATA RICHIESTA CONSEGNA</b> 31.12.2021	<b>CUP</b> I55G19000350001	<b>CIG</b> 8719835B78
<b>RIFER.RICHIESTA N.</b> 1100045719		<b>CONDIZIONI DI PAGAMENTO</b> Bonifico a 30 GG. Data Registrazione	

Pos.	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit. (Euro)	Importo (Euro)	Comm./CdC
	PROROGA DELL#ADESIONE ALL A CONVENZIONE CONSIP TELE FONIA MOBILE 7 PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE E SERVI ZI CONNESSI, PER I NAVIGATOR, PER LA DURATA DI 8 MESI (dal 30/04/2021 al 31/12/2021)					

ANPAL Servizi SpA	FIRMA PER ACCETTAZIONE	IMPORTO TOTALE (escl. IVA) <b>Euro 414.846,40</b>
-------------------	------------------------	--

**CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO:** 1. Salvo espressa pattuizione contraria, i prezzi contrattuali s'intendono accettati dal Fornitore e sono quindi assolutamente invariabili in qualsiasi evento. 2. Se nel testo dell'ordinazione è omessa caratteristica specifica della qualità della merce, la stessa deve intendersi di buona qualità commerciale ed in tutto idonea all'uso cui è destinata. 3. In ogni caso di ritardo nelle consegne per qualsiasi motivo, sarà in nostra facoltà di rescindere l'ordinazione senza pregiudizio di ogni altra ragione ed azione. 4. ANPAL Servizi S.p.A. non assume alcuna responsabilità ovvero obbligazione nei confronti di terzi, aventi rapporti con il Fornitore, che non siano stati esplicitamente specificati nel presente ordine e/o approvati da ANPAL Servizi S.p.A. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne ANPAL Servizi S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni vigenti in materia di subappalto ed in particolare da ogni onere che possa derivare da eventuali contestazioni, riserve e pretese, azioni risarcitorie di imprese, fornitori e terzi, in qualsiasi modo celati alla società fornitrice in ordine a quanto abbia diretto o indiretto riferimento all'attuazione del presente ordine. 5. Con la firma del presente contratto il Fornitore s'impegna ad assolvere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 legge 13/08/2010 n. 136. 6. In caso di mancata indicazione di conto corrente bancario o postale per le operazioni di pagamento del compenso pattuito come previsto dall'articolo 3, comma 1, L. 136 13/08/2010 il presente contratto s'intenderà risolto. La risoluzione si verificherà di diritto, mediante unilaterale dichiarazione di ANPAL Servizi S.p.A., da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R), direttamente al responsabile di contratto. In caso di risoluzione il Fornitore avrà diritto ad ottenere soltanto il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, salvo compensazione da parte di ANPAL Servizi S.p.A. con l'importo a quest'ultima dovuto per danni subiti. 7. La fornitura oggetto del presente contratto è finanziata a valere sulla programmazione comunitaria 2014/2020. Ritardi nella fatturazione rispetto alle scadenze contrattualmente definite arrecano pregiudizio ad Anpal Servizi in ordine alla rendicontazione della spesa e al riconoscimento del relativo finanziamento. Di conseguenza, la corretta e tempestiva fatturazione integra le obbligazioni del fornitore e la relativa violazione identifica un inadempimento contrattuale grave e comporta l'applicazione di una sanzione, a titolo di penale, corrispondente all'intero valore dell'importo indicato in fattura. Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c. il Fornitore dichiara di accettare espressamente le condizioni di cui ai punti 5, 6 e 7 del presente contratto e di aver espressamente concordato le condizioni di pagamento.

Firma per accettazione  
 (ex art. 1341 e 1342 c.c.)